

Uno degli effetti della legge di conversione del dl Competitività sui crediti di imposta

# Disinvestimenti fuori dai calcoli

## Rilevano solo gli investimenti in beni strumentali nuovi

Pagina a cura

DI SANDRO CERATO

**N**el calcolo del credito d'imposta rilevano solamente gli investimenti in beni strumentali nuovi, senza tener conto di eventuali disinvestimenti operati nel medesimo periodo d'imposta, anche per quanto riguarda la media del quinquennio precedente. Questo è uno degli aspetti più interessanti che caratterizzano l'agevolazione contenuta nell'art. 18 del dl 91/2014 e confermata in toto dalla legge di conversione (legge n. 116/2014) pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20/8/2014 - Suppl. Ordinario n. 72). Pur ricalcando precedenti norme agevolative (in primis la «Tremonti-ter»), la norma in questione si distingue innanzitutto in quanto non si tratta di una variazione in diminuzione da operare nel reddito d'impresa, bensì di un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione. Nel merito, la disposizione in questione prevede per i soggetti titolari di reddito d'impresa la possi-

### Il calendario

Periodi d'imposta agevolati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per il 2014 rileva il periodo dal 25 giugno al 31 dicembre</li> <li>• Per il 2015 rileva il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno</li> </ul>
Periodi d'imposta della media	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cinque periodi d'imposta precedenti per le imprese attive da più di cinque anni al 25 giugno 2014</li> <li>• Periodi d'imposta precedenti per le imprese attive da meno di cinque anni al 25 giugno 2014</li> <li>• Nessuno, per le imprese costituite successivamente ai periodi agevolati</li> </ul>

### Beni agevolabili limitati alla divisione 28

I beni agevolabili sono solo quelli strumentali e rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, denominata «fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.», a esclusione in ogni caso dei beni immobili, così come già previsto in occasione della «Tremonti-ter» di cui al dl 78/2009. Sono pertanto mutuabili i chiarimenti contenuti nella circ. n. 44/E/2009, secondo cui pur essendo la tabella Ateco una classificazione «soggettiva» atta a distinguere i codici delle attività svolte dalle singole imprese, ai fini dell'agevolazione rileva esclusivamente l'investimento in beni descritti nella divisione

28. Si pensi, per esempio, a programmi software che costituiscono una dotazione essenziale per il funzionamento di un macchinario o un'attrezzatura rientrante nella divisione 28. In tale ipotesi, l'intero investimento eseguito, comprensivo anche delle componenti «estrane» è agevolabile. Nell'ipotesi contraria, e quindi di investimenti in beni complessi non compresi nella divisione 28, ma costituiti anche da nuovi macchinari e attrezzature rientranti nella divisione 28, l'agevolazione è limitata al costo riferibile a tali ultimi beni purché oggettivamente indi-

tener conto per una corretta valutazione di opportunità in relazione al periodo d'imposta in cui eseguire gli investimenti, al fine di poter fruire di una media storica più bassa possibile. Rispetto quindi alla precedente agevolazione «Tremonti» (almeno nella versione originaria ed in quella «bis»), caratteristica comune è la volontà di agevolare gli investimenti in beni nuovi che eccedono la media del quinquennio precedente, anche se, quale caratteristica distintiva, l'art. 18 del dl n. 91/2014 fa espresso riferimento ai soli «investimenti» in beni strumentali di cui alla divisione 28 della tabella Ateco 2007, sia per quelli effettuati nel periodo 25 giugno 2014-30 giugno 2015, sia per quanto concerne la media dei cinque periodi d'imposta precedenti. Ciò starebbe a significare che, a differenza delle predette agevolazioni «Tremonti», nell'ambito della determinazione del credito d'imposta in oggetto non assumono rilievo nel calcolo gli eventuali disinvestimenti (dei medesimi beni di cui



bita di fruire di un credito d'imposta del 15% sull'acquisto di beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, effettuati nel periodo 25 giugno 2014-30 giugno 2015, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti eseguiti, per i medesimi beni, nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo di tale media il periodo in cui gli investimenti sono stati maggiori. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti di importo unitario inferiore a euro 10 mila, sia per quanto riguarda quelli effettuati nel periodo agevolato, sia per il calcolo della media.

Per fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 18 del dl 91/2014 non è necessario che l'impresa sia attiva da più di cinque anni rispetto al periodo d'imposta in cui avvengono i nuovi investimenti, poiché il comma 2 prevede che:

- per le imprese in attività da meno di cinque anni alla data del 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del dl 91/2014), la media da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta antecedenti al 25 giugno 2014;

- per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, il credito d'imposta si calcola avendo riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta agevolabile. In buona sostanza, per tali imprese non sussiste alcuna media storica di riferimento,

**non assume alcun rilievo la circostanza che il soggetto presso cui si acquista il bene svolga un'attività contraddistinta da un codice di attività rientrante nella divisione 28, in quanto come detto si deve aver riguardo solamente all'ambito oggettivo. Ulteriore aspetto importante da ricordare riguarda la circostanza che l'investimento posto in essere riguardi un bene «complesso», intendendosi per tale un bene formato anche da componenti o parti indispensabili per il suo funziona-**

**requisito per accedere all'agevolazione che il bene entri in funzione nel periodo d'imposta in cui lo stesso è acquisito, essendo sufficiente la competenza di cui all'art. 109 del Tuir (consegna o spedizione del bene). Per esempio, un bene che sarà acquisito il 29 dicembre 2014 ed entrerà in funzione il 2 gennaio 2015, rileverà quale investimento agevolabile nel periodo d'imposta 2014, anche se l'ammortamento inizierà a essere dedotto solamente dal 2015.**

con conseguente vantaggio nel calcolo dell'agevolazione.

Considerando che il periodo in cui devono essere effettuati gli investimenti agevolabili coinvolge due differenti periodi d'imposta (almeno per i soggetti «solari»), il quinquennio per la determinazione della media è differente in quanto:

- per gli acquisti eseguiti nel periodo 25 giugno 2014-31 dicembre 2014, si deve aver riguardo alla media degli investimenti eseguiti nel quinquennio 2009-2013 (cinque periodi d'imposta precedenti rispetto al 2014);

- per gli investimenti eseguiti nel periodo 1 gennaio 2015-30 giugno 2015, si deve

aver riguardo alla media degli investimenti eseguiti nel quinquennio 2010-2014 (cinque periodi d'imposta precedenti rispetto al 2015).

Resta in ogni caso ferma la possibilità di escludere dalla media il periodo d'imposta con maggiori investimenti. La «mobilità» della media costituisce un fattore di cui

nei periodi d'imposta agevolati ovvero nei cinque periodi d'imposta precedenti per il conteggio della media.

Risulta evidente che la scelta operata dal legislatore del dl 91/2014 presenta aspetti positivi e altri negativi. In particolare:

- non sono penalizzate le imprese che nel periodo agevolato (che coinvolge due periodi d'imposta, 2014 e 2015, per le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) effettuano nuovi investimenti in beni agevolati procedendo alla dismissione dei vecchi beni, poiché tale dismissioni non pesano negativamente nel calcolo del credito d'imposta fruibile da parte dell'impresa;

- sono al contrario particolarmente penalizzate quelle imprese che, anche a causa della forte crisi economica che ha coinvolto tutti i settori economici, nei periodi d'imposta precedenti (che formano la media di riferimento per il calcolo del credito d'imposta) hanno proceduto ad importanti dismissioni di beni strumentali, poiché tali vendite non abbassano in alcun modo la media. Tuttavia, è altrettanto realistico pensare che a fronte di tali disinvestimenti, le imprese in crisi non abbiano nemmeno proceduto a effettuare importanti investimenti negli anni appena trascorsi, con la conseguenza positiva di tenere la media degli investimenti non particolarmente elevata.

© Riproduzione riservata

**FISCO FLASH** A cura dello Studio E. Glielione e A. Glielione

## Imposte indirette

### ■ ESENZIONI

Atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 29 agosto 2014)

## Altre notizie

### ■ AGEVOLAZIONI

Società trasparenti nelle zone franche urbane. Istruzioni per la compilazione del Modello F4 da parte dei soci di società trasparenti (noti-



La versione integrale è disponibile su [www.italiaoggi.it/docio7](http://www.italiaoggi.it/docio7)

zia del 20 agosto 2014 del ministero dello sviluppo economico)

### ■ L'AGENZIA INFORMA

Pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle entrate di nuove due guide sul fisco (comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 26 agosto 2014)

### ■ RISCOSSIONE

Notifica delle cartelle di pagamento attraverso la posta elettronica certificata (Pec) anche per le ditte individuali (comunicato stampa di Equitalia spa del 26 agosto 2014)